

Circolare del ministero del lavoro sulla riforma del Jobs act in vigore dal 24 settembre

# Ammortizzatori, punto e a capo

## Per la durata non contano Cigo e Cigs già autorizzate

DI DANIELE CIRIOLI

**C**ontatori azzerati per la nuova cassa integrazione. Ai fini del calcolo della durata massima di erogazione (24 mesi nel quinquennio), infatti, non si tiene conto degli interventi di Cigo o Cigs autorizzati prima del 24 settembre, data di entrata in vigore della riforma (dlgs n. 148/2015). Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 24/2015 di ieri illustrando la riforma degli ammortizzatori sociali soltanto per la parte relativa alla Cigs. Le nuove norme si applicano alle istanze presentate dalla predetta data che, solo fino al 31 dicembre, potranno riguardare anche la cessazione di attività e le procedure concorsuali senza continuazione di esercizio d'impresa.

**Dal 24 settembre.** La nuova normativa, dunque, si applica ai trattamenti «richiesti» a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, ossia dal 24 settembre. A tal fine va utilizzata l'attuale modulisti-

L'agenda della riforma	
24 settembre 2015	Alle istanze di Cigs presentate da tale data si applicano le nuove norme del dlgs n. 148/2015
1° novembre 2015	Alla Cigs richiesta da tale data, la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro decorre dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda
1° gennaio 2016	Stop all'intervento Cigs per: a) «crisi con cessazione di attività»; b) «procedure concorsuali senza continuazione dell'attività»
25 settembre 2017	La Cigs per «riorganizzazione aziendale» e «crisi aziendale» può essere autorizzata fino all'80% delle ore lavorabili

ca con il consueto canale telematico «Cigsonline», presente sul sito internet del ministero del lavoro, in attesa di predisposizione di quella nuova e si osserva il nuovo procedimento amministrativo. Per le istanze presentate entro il 23 settembre e per quelle di proroghe di Cigs nell'ambito di programmi di ristrutturazione o riorganizzazione o per contratti di solidarietà già presentati prima del 24 settembre, invece, continuerà a valere il vecchio

procedimento.

**Contatori azzerati.** Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre vale, pertanto, la nuova durata massima complessiva che, per tutti i trattamenti di cassa integrazione (sia ordinaria sia straordinaria), è di 24 mesi in un quinquennio mobile. Il limite è più alto, cioè di 30 mesi, sempre nel quinquennio mobile, per le imprese edili e affini. Ai fini del computo della durata massima (24 o 30 mesi) non si tiene conto dei tratta-

menti già richiesti e autorizzati prima dell'entrata in vigore della riforma; vanno conteggiati, invece, se l'autorizzazione è dal 24 settembre. Nel calcolo della durata massima, inoltre, la Cigs concessa per «contratti di solidarietà» si calcola per metà della sua durata fino a 24 mesi; oltre, invece, ci sconta per intero. Di conseguenza, precisa il ministero, la durata massima sale a 36 mesi se la Cigs è concessa solamente per contratti di solidarietà: infatti, per

i primi 24 mesi è conteggiata per 12 mesi (metà) residuando altri 12 mesi per raggiungere il limite massimo. Altro esempio: l'impresa che ha richiesto 12 mesi di Cigs per contratto di solidarietà e 12 mesi di Cigo, può richiedere altri 6 mesi di Cigo o Cigs oppure altri 12 mesi di Cigs per contratto di solidarietà.

**Legenda.** Per alcune novità la riforma ha stabilito tempi diversi di decorrenza, come indicato in tabella. Dal prossimo 1° novembre, per esempio, le domande di Cigs per riorganizzazione e/o per crisi aziendale potranno essere autorizzate solo nella previsione di una sospensione del lavoro nel limite dell'80% delle ore lavorabili. Infine, soltanto fino al 31 dicembre 2015 resterà possibile richiedere la Cigs per cessazione di attività. Entro la predetta data, precisa il ministero, dovrà risultare stipulato l'accordo in sede istituzionale e presentata la relativa domanda, mentre il decreto di concessione potrà essere emanato anche successivamente.

### I CONTROLLI CONCENTRATI UN'UNICA AGENZIA

## Ispettorato nazionale pigliatutto

Via libera all'Ispettorato nazionale del lavoro. Il Jobs act apre una nuova e inaspettata era per i controlli sul lavoro nelle aziende. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2015, in attuazione dell'1, della legge 183 del 2014, è previsto infatti che il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro prenda la forma di una Agenzia autonoma. Tutti gli ispettori, anche quelli di Inps e Inail, dovrebbero confluire nel nuovo ente pubblico. Ma il condizionale non è casuale. Non solo per la presumibile resistenza degli Istituti previdenziali a perdere il loro «braccio armato» e, tutto sommato, la loro centralità nella verifica diretta e attiva dei propri «interessi». Bensì pure per l'effetto di espresse previsioni transitorie che diluiranno il passaggio dei funzionari di vigilanza già in forza presso gli Istituti in, apparentemente, molti, molti anni. L'unica cosa certa, dunque, per il momento, è che aziende e professionisti non si confronteranno più con gli ispettori del ministero del lavoro, bensì con quelli (mutatis mutandis, gli stessi organi) che confluiranno nell'Agenzia unica dell'ispezione.

Fin da subito, l'Ispettorato nazionale, con il suo direttore unico, il suo consiglio di amministrazione, il suo collegio dei revisori, le sue ottanta sedi territoriali, i suoi due dirigenti generali e 88 non generali, oltre ai suoi 6.357 funzionari, si appresta a esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale la «vigilanza in materia di lavoro, contribuzione a assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Insomma, un corpo temibile che po-



trebbe fare senza dubbio il bello e il cattivo nei rapporti di lavoro su quasi tutto il territorio nazionale (ma, per esempio, Bolzano, appare oggi in «controtendenza», si veda ItaliaOggi del 22 settembre 2015).

Più o meno gestendo i poteri attualmente attribuiti agli uffici centrali e territoriali del ministero del lavoro (ma di fatto ormai «sganciato» da esso), il nuovo Ispettorato potrà emanare circolari e direttive in materia di controlli ispettivi e potrà dettare linee di condotta e direttive di carattere operativo per tutti gli organi ispettivi del lavoro. Quindi, innanzitutto, pure per quelli di Inps e Inail.

L'Agenzia avrà poteri decisori in capo alle diverse sedi territoriali dell'Ispettorato, divenendo destinataria dei ricorsi in materia di lavoro già previsti dalla legge 689 del 1981 (quelli in materia di illeciti amministrativi), dei ricorsi ai Comitati per i rapporti di lavoro (ora istituiti presso le sedi dell'Ispettorato medesimo) e del nuovo ricorso ai sensi dell'art. 16, dlgs 124/2004, nei confronti degli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Polizia, Carabi-

nieri, Vigili urbani ecc).

La preoccupazione di garantire la quanto più rapida funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro, farà sì che, nella fase di avvio (e per un tempo stimato in massimo tre anni), il direttore venga «sostenuto» da un Comitato operativo di cui faranno parte esperti del ministero del lavoro, Inps e Inail.

Il legislatore ha anche previsto norme di salvaguardia contro le possibili resistenze all'azione di accentramento dell'Ispettorato. Per cui, il decreto legislativo n. 149/2015, stabilisce espressamente, non solo «che ogni... organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato». Ma anche che vari organismi, tra cui l'Agenzia delle entrate, mettano a disposizione «dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata». In caso contrario, diverrà attuale la «minaccia», per cui scatterà «l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale».

Mauro Parisi

© Riproduzione riservata

### BREVI

**No all'introduzione della forfetizzazione dei costi, in forza della quale il reddito imponibile sarà determinato applicando un coefficiente di redditività differenziato a seconda della tipologia di attività. A dirlo è l'Anc, Associazione nazionale commercialisti, in merito al recente annuncio del sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, sulla nuova configurazione del regime dei minimi allo studio del governo, che prevede l'innalzamento della soglia di fatturato da 15 mila a 30 mila euro e l'applicazione di una aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività delle startup.**

**Adiconsum e Gala, quarto operatore per volumi di energia elettrica venduta al mercato libero in Italia, hanno messo a punto una brochure, disponibile on line e in distribuzione a tutti i consumatori/clienti di Gala Spa. In essa sono riportati in maniera sintetica gli elementi informativi della bolletta, secondo un percorso di semplificazione svolto da Gala attraverso la sua nuova bolletta elettrica trasparente, a vantaggio dei propri clienti.**